

DECRETO DIRIGENZIALE N. 01/DG/2025 del 02/01/2025

Oggetto: Annullamento in Autotutela del Nulla Osta CAS prot. nr 13119 del 04.05.2021, relativo al progetto di “INTERVENTO EDIFICATORIO UNITARIO IN ZONA C3 -P.P.4 – COMPARTO C3/2 SITO IN C/DA MINÀ – S. AGATA DI MILITELLO (ME)”.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO CHE

- Con Racc. A/R del 01/09/2015, la Sig.ra Silvana M. L. Ingrassia, confinante con il lotto di terreno interessato dalla proposta progettuale indicata in oggetto, assistita dall'Ing. Natale Iannaggi, ha richiesto a questo Concessionario intervento di competenza sul parere rilasciato dall'U.T.C. del Comune di Sant'Agata di Militello;
- con nota prot. nr. 3582/172 del 02/02/2016 il Comune di S. Agata di Militello trasmetteva una copia del progetto di “intervento edificatorio unitario in zona C3 -P.P.4 – Comparto C3/2 sito in C/da Minà”, richiedendo “nulla osta, in quanto l'attività edificatoria è prevista in prossimità della proprietà autostradale”;
- con Racc. A/R del 28/05/2016 la Sig.ra Silvana M. L. Ingrassia, non avendo ricevuto risposta da questo Consorzio, ha reclamato l'intervento del Concedente MIT;
- con nota prot. nr. 276/P del 20/06/2016 dell'Ufficio Ispettivo Territoriale di Catania del MIT e con successiva nota prot. nr. 11575 del 05/07/2016 della Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali, questo Concessionario è stato invitato ad attivarsi a fornire riscontro alla richiedente Sig. ra Ingrassia, intraprendendo ogni iniziativa volta a verificare il rispetto della normativa in materia di fasce di rispetto autostradali;
- in data 27/06/2016, l'allora tecnico incaricato dal Consorzio, Ing. Alfonso Schepisi, ha effettuato un primo sopralluogo sulle aree di intervento, rilevando, nella relazione istruttoria (trasmessa successivamente all'Ufficio Patrimonio del CAS) che:
 - o “... l'arretramento previsto di mt 5 dal confine e il rispetto della linea di massimo inviluppo del P.P.n.4 consente in larga misura il rispetto del D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e D.P.R. 16/09/1996 n° 610, contenenti il Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, che prevedono all'art. 26 ... una fascia di mt 10,00 per le strade di tipo “C”... categoria di appartenenza della strada di P.R.G. di collegamento con il nastro autostradale situata a nord nord-ovest del fondo oggetto d'intervento”
 - o “... l'ubicazione degli edifici è a una distanza variabile tra ml 21 e ml 26 circa, ricavata dal ciglio della bretella autostradale e il più vicino punto perimetrale degli immobili di progetto, nonché – viste le sezioni – a una quota minima di ml 5 dal piano stradale”
 - o “dal punto di vista del traffico nell'ambito del raccordo autostradale, l'edificazione proposta non reca alcun intralcio e non rappresenta alcuna forma di pericolo”
- con nota prot. nr. 17886/2020 del 16/06/2020 il Comune di S. Agata di Militello, ha sollecitato il richiesto nulla osta presentato in data 2016;
- in data 21/04/2021, il Geom. Alfredo Scorza del CAS, su incarico della Direzione dell'Area Tecnica e di Esercizio, ha effettuato un ulteriore sopralluogo sulle aree di intervento, riconfermando quanto contenuto nella precedente relazione istruttoria e rappresentando, al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, parere favorevole al rilascio del nulla osta;

- sulla scorta di detto parere, in data 04/05/2021 con nota prot. nr. 13119 il CAS, trasmette al Comune di Sant'Agata di Militello il nulla osta al progetto di intervento edificatorio;
- in data 19/01/2024, l'Ing. Natale Iannaggi in qualità di tecnico di fiducia della Dott.ssa Fabio Teresa Maria, proprietaria di un immobile confinante lato sud con il lotto di terreno interessato dalla proposta progettuale ed anche per interesse personale e concreto, in quanto marito della Sig.ra Fabio, venuto a conoscenza del nulla osta rilasciato dal CAS in data 04/05/2021, richiede all'Ufficio Ispettivo Territoriale di Catania del MIT intervento di competenza sul parere sopra citato, rilasciato da questo concessionario, ritenendo violato l'art. 26 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d. S. di cui al D.P.R. n. 495/1992;
- sulla scorta di tale nota l'UIT di Catania, con pec del 23/01/2024 e successiva del 16/04/2024, inviate per conoscenza al Comune di S. Agata di Militello, ritenendo fondate le osservazioni illustrate dall'Ing. Iannaggi ed evidenziando che detto nulla osta non è stato preventivamente trasmesso al Concedente MIT, sollecitano lo scrivente concessionario a trasmettere una dettagliata relazione informativa documentando *"l'attribuita classificazione di "strada tipo C" alla Bretella Autostradale che collega il casello autostradale di S. Agata di Militello con il centro abitato e in caso contrario... procedere all'immediato annullamento in autotutela del ridetto N.O. ..."*
- con pec del 09/09/2024 l'Ing. Natale Iannaggi, invia a questo Concessionario *"Diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c."*, inviando la stessa per conoscenza al Superiore Ministero;
- a tale nota segue, in data 13/09/2024 un ulteriore sollecito dell'Ufficio Ispettivo di Catania;

CONSIDERATO CHE

- a seguito di approfondimenti condotti, l'Ufficio Patrimonio di questo Consorzio ha accertato che l'attribuita classificazione di strada di tipo C, alla Bretella Autostradale, è errata, in quanto detto tratto, seppur a valle dei caselli di svincolo autostradale e non presentando le caratteristiche geometriche e funzionali di cui all'art. 2 comma 3 del D.Lgs 285/1992, essendo comunque priva di intersezioni a raso, è tecnicamente da considerarsi *"strada di tipo A - autostrada"* tant'è che, ai sensi dell'art. 14 del sopra citato D.Lgs, spetta a questo Concessionario, che la realizzò in concomitanza della costruzione del Lotto 22, della tratta A/20 ME-PA, garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, nonché gli oneri di gestione e manutenzione;
- in merito alle costruzioni in prossimità dei tracciati autostradali questo Ente, nel formulare il parere di competenza, fa riferimento all'art. 26 del D.P.R. n. 495/1992 e si attiene a quanto stabilito e disciplinato dalla circolare ANAS prot.llo 0109707 del 29.07.2010 la quale, in materia di distanze minime nelle fasce di rispetto autostradale, prescrive che: *"... in considerazioni della suddetta abrogazione della Legge 729/1961 si dispone che le distanze minime inderogabili dal confine di proprietà autostradale (limite dell'esproprio), condivise dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che dovranno essere applicate sono le seguenti:*
- *... m. 60,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'esterno del perimetro dei centri abitati (di cui all'art. 19 della Legge 06.08.1967 n. 765) e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione";*
- *questo Concessionario ha rilasciato il Nulla Osta prot. nr. 13119 del 04/05/2021 senza trasmettere preventivamente il proprio parere di competenza al Superiore Ministero concedente, così come disposto all'art. 27, comma 1 del D.Lgs 285/92, tenuto conto che la convenzione in atto con il concedente non consente al concessionario di adottare il provvedimento;*
- *lo scrivente Direttore Generale ritiene che vi siano le motivazioni di necessità ed urgenza, di evitare per quanto possibile contenziosi, nell'interesse dell'Ente rappresentato e del Superiore Ministero*



CONSORZIO PER LE
AUTOSTRADE SICILIANE

A18 Messina-Catania e Siracusa-Gela - A20 Messina-Palermo

DIREZIONE GENERALE

Concedente, tanto più che ad oggi, le aree interessate dal progetto non hanno subito alcuna modificazione;

VISTI:

- gli artt. 2, 3, 24, 26 e 27 del D.Lgs 285/1992 (C.d. S.);
- l'art. 26 del D.P.R. n. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d. S.);
- la Circolare ANAS n° 109707/2010 del 29/07/2010;
- i solleciti pervenuti dall'Ufficio Territoriale di Catania del MIT, citati in premessa;
- l'art. 1454 c.c.;

alla luce di quanto sopra considerato, **RITENUTO** di dover provvedere in merito

DECRETA

1. Di annullare in autotutela il Nulla Osta CAS prot. nr 13119 del 04.05.2021, relativo al progetto di "INTERVENTO EDIFICATORIO UNITARIO IN ZONA C3 -P.P.4 – COMPARTO C3/2 SITO IN C/DA MINÀ – S. AGATA DI MILITELLO (ME)";
2. Di trasmettere il presente atto al Comune di Sant'Agata di Militello, alla Direzione Generale per la Vigilanza sui contratti di concessione autostradale del MIT, all'Ufficio Ispettivo Territoriale di Catania del MIT e, per conoscenza, all'Ing. Natale Iannaggi, nonché all'Ufficio competente del CAS per la pubblicazione sul sito dell'Ente.

Il Direttore Generale
Dott. Calogero Franco Fazio

